

Risoluzione 18/01/2021, n. 5/E - Agenzia delle Entrate
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

--- § ---

La disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso **è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI)**.

A decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede al versamento del tributo spettante alla provincia o **città metropolitana** competente per territorio e pertanto, ai sensi del quadro normativo vigente:

- per gli **anni di imposta fino al 2020**, i versamenti del TEFA e della TARI **sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI** senza distinguere la parte relativa al TEFA.

- per gli **anni d'imposta 2021 e successivi**, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, **distintamente** dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando il nuovo codice tributo istituito con la risoluzione sopra indicata:

- **“TEFA”** denominato **“TEFA - tributo** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;

In sede di compilazione del **modello F24**, i suddetti codici tributo sono **esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”**, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna **“importi a debito versati”**.
